

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Angelo Venturini, **Componenti**; dal Dottor. Carlo Purificato, **Componente Aggiunto**, con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 20 dicembre 2011, e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(166) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA CAMPEDELLI (Presidente e Legale rappresentante AC Chievo Verona Srl), Società AC CHIEVO VERONA Srl • (nota N°. 2589/1651pf10-11/SP/blp del 28.10.2011).

Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Luca Campedelli Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Chievo Verona Srl nonchè la medesima Società per rispondere Luca Campedelli della violazione di cui all'articolo 80 delle NOIF in relazione agli articoli 1, comma 1, del CGS e 19 dello statuto della F.I.G.C., per aver ostacolato l'attività di verifica della Co.Vi.So.C. in sede di visita ispettiva occorsa nella stagione sportiva 2010/2011; la Società AC Chievo Verona Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

I deferiti hanno fatto pervenire istanza per l'escussione in qualità di testimone del funzionario della Co.Vi.So.C. che ha effettuato una delle ispezioni (quella del 9/11/2010) che hanno dato origine al presente procedimento, come risulta dalla comunicazione 27/5/2011 della Co.Vi.So.C. alla Procura federale.

All'udienza del 20/12/2011 il rappresentante della Procura ha chiesto l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per 2 (due) mesi per il Campedelli e dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per il Chievo Verona.

Il difensore dei deferiti si è riportato alla richiesta istruttoria già formulata e comunque ha chiesto il proscioglimento dei propri assistiti.

In via preliminare va rigettata l'istanza di escussione in qualità di teste del funzionario Co.Vi.So.C. autore dell'ispezione del 9/11/2010. In primo luogo l'istanza è formulata genericamente senza neppure indicare le circostanze sulle quali il teste dovrebbe riferire. In ogni caso i fatti sono pacifici, il teste ha già dettagliatamente riferito per scritto sull'esito dell'ispezione e la documentazione acquisita è del tutto esauriente.

Dagli atti risulta infatti pienamente provato che gli ispettori della Co.Vi.So.C., nel corso della visita ispettiva del 21 settembre 2010, non poterono acquisire copia dei principali contratti di sponsorizzazione stipulati dalla Società AC Chievo Verona Srl a causa del rifiuto della Società che opponeva un generico vincolo di riservatezza che avrebbe interessato la richiesta documentazione;

La segreteria della Co.Vi.So.C., con nota prot. n. 3323.04/VM/cc del 25 ottobre 2010, richiedeva nuovamente alla Società AC Chievo Verona Srl di fornire, ai fini di una corretta e completa istruttoria, copia dei contratti di sponsorizzazione con le Società Mekur Win, Givova, Bellatrix Srl e Mavecon, sottolineando che gli ispettori della Co.Vi.So.C. sono tenuti, ai sensi dell'art. 78, comma 5, delle NOIF, "alla stretta osservanza del segreto d'ufficio". La AC Chievo Verona Srl replicava con nota ricevuta dalla Co.Vi.So.C. prot. n. 3348 in data 2 novembre 2010, ribadendo che i contratti di sponsorizzazione, riguardando Società terze con le quali erano stati stipulati accordi di riservatezza, non potevano essere forniti, né trasmessi in copia.

La Co.Vi.So.C. disponeva due ulteriori ispezioni in data 9/11/2010 e 21/2/2011 con uguale esito in quanto la Società AC Chievo Verona Srl continuava ad opporre il vincolo di riservatezza della citata documentazione, ignorando le motivazioni addotte dalla Co.Vi.So.C..

Non v'è dubbio che ai sensi dell'art. 80, comma 2, lettera a) delle NOIF la Co.Vi.So.C. eserciti le proprie penetranti funzioni di controllo, in occasione delle verifiche ispettive per il tramite del nucleo di ispettori della Co.Vi.So.C. (art. 87, lettera a) delle NOIF) mediante richiesta alle Società di esibizione e deposito di dati e di documenti contabili e societari.

Tale funzione, pertanto, non può incontrare limitazioni nella generica opposizione della parte per non meglio specificati motivi di privacy, se non in caso di ben individuati vincoli normativi.

Assume tuttavia rilievo la circostanza evidenziata dalla difesa dei deferiti, incredibilmente omessa nell'atto di deferimento, relativa all'atto di ispezione del 9/11/2010, laddove si da atto del compiuto esame dei contratti in argomento in assenza di significative obiezioni sul loro contenuto.

Per i su esposti motivi, ritiene la Commissione che il diniego all'acquisizione di documentazione per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle Società nei termini stabiliti dalla normativa federale, integri la violazione della violazione prevista dall'articolo 80 delle NOIF, in relazione all'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., ascrivibile a Luca Campedelli, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società AC Chievo Verona Srl, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società.

Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Società, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

Risultano congrue per tali violazioni, tenuto conto delle circostanze del fatto, così come correttamente ricostruito, le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Infligge a Campedelli Luca la sanzione dell'inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società AC Chievo Verona Srl quella dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00).

(173) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente e Legale rappresentante AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl • (nota N°. 2788/263pf11-12/SP/blp del 8.11.2011).

Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Maglione Giuseppe, Presidente e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Melfi Srl

nonché la medesima Società per rispondere Maglione Giuseppe della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2011; la Società AS Melfi Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Giuseppe Maglione e la Società AS Melfi Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Maglione e la Società AS Melfi Srl, tramite il loro Legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Maglione, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società AS Melfi Srl, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 6.666,00 (€ seimilaseicentosessantasei/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Giuseppe Maglione;*
- ammenda di € 6.666,00 (€ seimilaseicentosessantasei/00) per la Società AS Melfi Srl;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(168) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GAUDIANO CAPONE (Vice Presidente e Legale rappresentante Società Pol. Nuovo Campobasso Srl), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO Srl • (nota N°. 2586/1799pf10-11/SP/blp del 28.10.2011).

Il Deferimento

Con provvedimento del 28.10.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Gaudiano Capone, per rispondere della violazione di cui all'art. 80, NOIF, in relazione agli artt. 1, comma 1 CGS e 19 dello Statuto della FIGC, per aver ostacolato l'attività di verifica della Co.Vi.So.C. in sede di visita

ispettiva occorsa nella stagione sportiva 2010/2012; nonchè Società Pol. Nuovo Campobasso Srl, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Gaudio Capone e la Società Pol. Nuovo Campobasso Srl, tramite il proprio Legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Gaudio Capone e la Società Pol. Nuovo Campobasso Srl, tramite il loro Legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gaudio Capone, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Pol. Nuovo Campobasso Srl, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 13.333,34 (€ tredicimilatrecentotrentatre/34)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Gaudio Capone;*
- ammenda di € 13.333,34 (€ tredicimilatrecentotrentatre/34) per la Società Pol. Nuovo Campobasso Srl;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(171) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFREDO CARIELLO (Calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società Frosinone Calcio Srl, attualmente tesserato per la Società Neapolis Mugnano Srl), Società FROSINONE CALCIO Srl • (nota N°. 2767/321pf10-11/SP/blp del 7.11.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 7.11.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Alfredo Cariello, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 e 8, comma 15, CGS, in quanto contravveniva all'obbligo di adempiere spontaneamente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, alle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale emesso il 1.6.2010 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, nell'ambito della procedura arbitrale n. 20 S.S. 2008/2009, non

corrispondendo all'Agente Sig. Federico Bonetto i compensi dovuti nonché il rimborso delle spese legali ed il pagamento delle spese di procedura, nonché il Frosinone Calcio Srl, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS per i fatti ascrivibili al suddetto tesserato.

Il Frosinone Calcio Srl faceva pervenire una memoria difensiva nei termini previsti, mediante la quale contestava gli addebiti sollevati nei propri confronti dalla Procura federale, mentre il Signor Cariello non faceva pervenire alcuna memoria difensiva.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, ed il legale del Frosinone Calcio Srl, che hanno formulato richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, che viene decisa come da separata Ordinanza.

All'inizio della riunione odierna la Società Frosinone Calcio Srl, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Frosinone Calcio Srl, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società Frosinone Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 666,66 (€ seicentosestantasei/66)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il procedimento è proseguito nei confronti dell'altra parte deferita.

In ordine alla posizione del Sig. Alfredo Cariello, la Procura federale ha insistito nella richiesta di applicazione della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00. Nessuno è comparso per il Sig. Alfredo Cariello.

I motivi della decisione

La Commissione disciplinare, esaminati gli atti, all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue. Con riferimento alla procedura arbitrale n. 20 S.S. 2008/2009 è emerso che il calciatore Alfredo Cariello non provvedeva a dare spontanea esecuzione al lodo pronunciato il 1.6.2010 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. Con tale provvedimento, il deferito veniva condannato al pagamento delle provvigioni dovute all'agente Sig. Federico Bonetto. In effetti il Signor Cariello riceveva la comunicazione del Lodo emesso dal Collegio Arbitrale,

con il relativo invito a porre in esecuzione la suddetta decisione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Nonostante ciò, il Sig. Alfredo Cariello faceva trascorrere il suddetto termine, rimanendo inadempiente, in quanto non corrispondeva alcun importo all'Agente Federico Bonetto, arbitro facente parte del Collegio Arbitrale, nonché le relative spese legali ed il pagamento delle spese di procedura.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 666,66 (€ seicentosessantasei/66) per la Società Frosinone Calcio Srl. In accoglimento al deferimento proposto condanna il Signor Alfredo Cariello al pagamento dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(172) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITANTONIO MARCHESANO (Presidente e Legale rappresentante Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl • (nota N°. 2786/230 pf11-12/SP/blp del 8.11.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 7.11.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Vitantonio Marchesano, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi -, punto 12), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2011/2012, pubblicato con comunicato ufficiale n. 158/A del 29/04/2011, per non aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 14/08/2011 (*“non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”*), le schede informative del Delegato (modulo 12/A) e del vice Delegato alla sicurezza (modulo 12/B) indicando due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia (punto 12); la Società SS Ebolitana 1925 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna la Società SS Ebolitana 1925 Srl, tramite il proprio Legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società SS Ebolitana 1925 Srl, tramite il proprio Legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società SS Ebolitana 1925 Srl, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 13.333,34 (€ tredicimilatrecentotrentatre/34)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il procedimento è proseguito nei confronti dell'altra parte deferita.

la Commissione disciplinare;

letto il deferimento del Procuratore federale; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare del deferito e l'applicazione allo stesso della sanzione di € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda, osserva quanto segue.

La documentazione presente nel fascicolo, depositata dalla Procura federale all'esito delle proprie indagini, permette di ritenere provato il fatto di cui alla contestazione nella sua materialità, peraltro non contrastata dal sodalizio e dal suo presidente.

L'Ebolitana entro il termine imposto dal C.U. n° 158/A del 20/4/2011 ha designato i due soggetti cui venivano affidate le rispettive mansioni di Delegato e Vice delegato, indicando però due persone prive dei requisiti indispensabili a ricoprire tali incarichi.

Tale adempimento deve essere pertanto valutato nullo ad ogni effetto con la conseguenza che la successiva nuova segnalazione, stavolta indicante due soggetti aventi i necessari requisiti, non può essere considerata, come vorrebbe la difesa, una semplice correzione di una mera irregolarità formale, ma la prima ed unica valida indicazione.

Questa è però pervenuta quando era già spirato il termine regolamentare innanzi indicato, circostanza che porta a ritenere sussistente la contestata violazione disciplinare, di cui deve rispondere il Presidente della Società nonché quindi quest'ultima a titolo di responsabilità diretta.

Si può invece ritenere sussistenti la tenuità del fatto in esame ed il comportamento tenuto dai deferiti che hanno prontamente posto rimedio alla mancanza da loro commessa e conseguentemente applicare al deferito la sanzione indicata al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 13.333,34 (€ tredicimilatrecentotrentatre/34) per la Società SS Ebolitana 1925 Srl.

Accoglie il deferimento ed applica al Sig. Marchesano Vitantonio la sanzione di € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda.

(143) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (Presidente e Legale rappresentante Società Alma J. Fano 1906 Srl), GIORGIO D'INNOCENZO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Alma J. Fano 1906 Srl), Società ALMA J. FANO 1906 Srl • (nota N° 2220/1004 pf10-11/SP/mg del 14.10.2011).

Il Deferimento

Con atto del 14 ottobre 2011 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:

- il Sig. Alberto Caverni (all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl);
- il Sig. Giorgio D'Innocenzo (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl);
- la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl;

per rispondere:

i Sig.ri Alberto Caverni e Giorgio D'Innocenzo, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS vigente, in relazione al Titolo II del C.U. n. 117/A del 25/05/2010, per non aver provveduto, entro il termine del 31/12/2010, a "sanare il mancato rispetto" del criterio B di cui all'art. 18 dell'Allegato "B" del C.U. n. 117/A del 25.5.2010, non avendo realizzato entro il termine previsto la sala lavoro giornalisti e fotografi (art. 18);

la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la violazione ascritta ai propri legali rappresentanti.

La Procura riteneva di svolgere l'azione disciplinare poiché dalle indagini esperite a seguito della trasmissione da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC alla Procura federale della comunicazione della Lega italiana calcio professionistico del 31.1.11, emergeva che la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl in violazione di quanto previsto dal Titolo II – criteri infrastrutturali- del C.U. n. 117/A del 25/5/2010 (sistema Licenze nazionali 2010/2011), non aveva provveduto, entro il termine del 31.12.2010, a "sanare il mancato rispetto" del criterio B di cui all'art. 18 dell'Allegato "B" del C.U. n. 117/A del 25.5.2010 realizzando la sala lavoro giornalisti e fotografi (art. 18) e la sala conferenze stampa (art. 19).

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Alberto Caverni, Giorgio D'Innocenzo e la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Alberto Caverni, Giorgio D'Innocenzo e la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Alberto Caverni, sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.333,34 (€ tremilatrecentotrentatre/34); pena base per il Sig. Giorgio D'Innocenzo, sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.333,34 (€ tremilatrecentotrentatre/34); pena base per la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 6.666,67 (€ seimilaseicentosessantasei/67)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *ammenda di € 3.334,34 (€ tremilatrecentotrentatré/34) ciascuno, per i Sig.ri Alberto Caverni e Giorgio D'Innocenzo;*
- *ammenda di € 6.666,67 (€ seimilaseicentosesantasei/67) per la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(164) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SSD SPORT CLUB MARSALA 1912 Srl • (nota N°. 2568/1425 pf10-11/GR/mg del 27.10.2011).

la Commissione disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti con il rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare dell'incolpata e l'applicazione alla stessa dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), mentre il Presidente del sodalizio deferito ha invocato il rigetto dell'incolpazione, osserva quanto segue.

In relazione ai gravi fatti di violenza accaduti in data 27 marzo 2011 in occasione della gara Marsala-Hinterreggio il Giudice Sportivo ha già sanzionato il sodalizio ospitante per quel che concerne quanto posto in essere da suoi tesserati e da suoi sostenitori, prendendo però in considerazione unicamente gli episodi verificatisi alla presenza della terna arbitrale e del commissario di campo, cioè quelli accaduti all'interno dell'impianto e fuori di esso, ma tra questi ultimi soltanto l'episodio relativo all'aggressione subita dal direttore di gara e dai suoi collaboratori.

Pertanto non può accogliersi l'eccezione difensiva relativa all'esistenza di un precedente giudicato.

Arbitri e commissario di campo nulla hanno riportato nel loro referto a proposito del danneggiamento dei veicoli della Società ospite non essendo stati in grado di farlo giacché non erano stati presenti a queste ulteriori violenze; di conseguenza il Giudice Sportivo non ha deliberato su tali fatti poiché non è stato posto a conoscenza degli stessi.

Ma tali atti violenti all'interno del parcheggio sito nelle immediate adiacenze dello stadio emergono pacificamente da quanto riferito dal presidente dell'Hinterreggio sia in sede di esposto-denuncia da lui presentato alla P.G. sia nel corso della sua audizione da parte del collaboratore della Procura federale.

Egli ha dichiarato che mentre si allontanava a bordo della sua auto questa è stata ripetutamente colpita, anche con corpi contundenti, da sostenitori del Marsala, aggiungendo che, nel passare accanto al pullman dell'Hinterreggio, ha potuto constatare che lo stesso risultava danneggiato, con alcuni vetri infranti e parte della carrozzeria lesionata.

Le affermazioni del Sig. Pellicanò trovano ulteriore riscontro in quelle rilasciate dal medico sociale della squadra ospite, presente a bordo della vettura del Sig. Pellicanò, e nelle

fotografie inserite nel fascicolo che mostrano i danni subiti dal pullman dell'Hinterreggio, nonché da tutte le altre risultanze delle indagini, che dimostrano il clima di violenza instaurato dai sostenitori del Marsala a seguito della concessione agli avversari di un calcio di rigore proprio all'epilogo dell'incontro.

Appare quindi plausibile oltre ogni ragionevole dubbio che i c.d. tifosi del Marsala nel corso delle loro scorribande si siano accaniti non solo contro l'auto del presidente della squadra ospite, come riferito per scienza diretta da questi e dal medico sociale, ma anche contro il pullman che riportava ben visibile la scritta Hinterreggio.

Pur non essendo stati individuati singolarmente gli autori del danneggiamento della vettura e del pullman, ben si può affermare che non poteva trattarsi di altri che dei sostenitori del Marsala e che quindi tale sodalizio deve ritenersi responsabile in via oggettiva dell'accaduto.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed applica alla SSD Sport Club Marsala 1912 Srl l'ulteriore ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(570) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE GIACALONE (Presidente e Legale rappresentante Società SSD SPORT CLUB MARSALA 1912 Srl), Società SSD SPORT CLUB MARSALA 1912 Srl • (nota N°. 9170/628 pf10-11/AM/LG/mg del 27.5.2011).

rilevato che, con atto del 27 maggio 2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Salvatore Giacalone, Presidente della SSD Sport Club Marsala 1912, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, comma 3bis, CGS, in relazione al punto 4 del CU N°. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l'inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, previsto per il deposito dell'attestazione di insussistenza della posizione debitoria di cui al punto 12) del comunicato medesimo, e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine indicato del documento loro richiesto;

rilevato che, alla riunione del 20 dicembre 2011, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Salvatore Giacalone, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla SSD Sport Club Marsala 1912 della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

rilevato che gli stessi deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive, e che sono comparsi alla riunione del 20 dicembre 2011 richiedendo il deposito di tre documenti;

rilevato che la Procura federale ha contestato il deposito tardivo dei suddetti documenti e che la Commissione disciplinare ne ha accertato l'effettiva tardività ed irrilevanza del deposito stesso;

rilevato altresì che l'inosservanza contestata (art. 12 del su richiamato CU n°. 200 del 2010), prevede il deposito dell'attestazione di insussistenza della posizione debitoria entro il termine del 9 Luglio 2010;

rilevato che l'inosservanza regolamentare contestata ai deferiti risulta fondata;
ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura federale;
ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della SSD Sport Club Marsala 1912, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Salvatore Giacalone la sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta), ed alla SSD Sport Club Marsala 1912 la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice “”

Pubblicato in Roma il 21 dicembre 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete